



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/02 del 13/05/2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 08/03 del 13/05/2020;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA – Emilio Segrè (DiFC)

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè (DiFC), attivato con D.R. n. 4808 del 12.12.2012 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermo restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, negli ambiti seguenti: aree 02 (Scienze Fisiche), 03 (Scienze Chimiche), appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/05, FIS/07, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03.
2. Il Dipartimento:
 - a. assicura l'attività didattica di propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;
 - b. promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale a favore di soggetti esterni.

Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui all'art. 3 del D.R. n. 4808 del 12.12.2012 di costituzione.
2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
3. Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:
 - a) il personale tecnico-amministrativo;
 - b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
 - d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento (nel caso in cui il Dipartimento non abbia concorso all'istituzione della Scuola).
4. Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO II – ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio,
 - b. la Giunta,
 - c. il Direttore.Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo.
2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento che riguarda la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio di Dipartimento inoltre:
 - a. approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
 - b. approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
 - c. approva, per quanto di competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;
 - d. approva le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità e propone, per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;
 - e. approva gli incarichi professionali per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
 - f. esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;
 - g. esprime parere sull'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento.
 - h. determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica, ove prevista, da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento;
4. In ordine alle competenze suddette, il Consiglio si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può demandare compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è composto da:
 - a. il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b. i Professori e i Ricercatori;
 - c. il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - d. una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente, con mandato di durata triennale;
 - e. una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente, con mandato di durata biennale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 15% del personale docente, con mandato di durata biennale;
 - g. una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento in numero pari al 20% del personale docente, con mandato di durata biennale.
2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.

1. Il C.d.D., in via ordinaria, è convocato dal Direttore mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, a tutti i componenti. Copia della convocazione e del relativo o.d.g. è archiviata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.
2. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.
3. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a inizio di seduta, a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.

1. La seduta del C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti.
2. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale fino ad un massimo di un 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare, di norma almeno un'ora prima e per iscritto anche tramite posta elettronica, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.
3. Sono considerati motivi validi quelli previsti all'Art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché la concorrenza di altri compiti istituzionali.
4. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti l'ora fissata per l'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.
5. La rappresentanza studentesca al Consiglio di Dipartimento partecipa alla trattazione e alla conseguente delibera sui punti concernenti l'organizzazione della didattica indicati dallo Statuto e, in tutti i casi, limitatamente alle questioni relative alla didattica e servizi agli studenti.
6. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.
7. Il C.d.D., in via straordinaria, può essere svolto in via telematica secondo le modalità indicate dal relativo Regolamento di Ateneo.

Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D.
2. La Giunta, pertanto, svolge i compiti previsti dallo Statuto nonché le attività istruttorie demandate dal C.d.D. e/o dal Direttore.

Art. 10 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la convoca e la presiede;
 - b. il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - c. tre professori ordinari;
 - d. tre professori associati;
 - e. tre ricercatori;
 - f. due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- g. un rappresentante di assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti;
 - h. un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
 3. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni dell'organo i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto.
 4. Fatte salve le decadenze delle singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli Artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:
 - a. designa il Direttore Vicario;
 - b. designa i propri delegati per specifiche funzioni tra cui in particolare quelli alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione;
 - c. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - d. dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
 - e. dispone il discarico dei beni mobili dagli inventari per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
 - f. autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
 - g. sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
 - h. può demandare compiti istruttori alla Giunta.
 - i. assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento;
 - j. adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
 - k. stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - l. presenta al C.d.D. la proposta di budget di previsione proposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
 - m. esercita ogni altra funzione attribuita in forza di Leggi, Regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 13 – Modalità di elezione del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal C.d.D. tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore.
2. Nel caso di indisponibilità dei professori di prima fascia, e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 14 - Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali sono pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio di Dipartimento mediante la rete intranet. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
2. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali e la relativa pubblicazione sul sito web di cui al comma 1).

Art. 15 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido col Direttore.
2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
 - b. partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
 - c. provvede alla verifica e parifica del fondo economato come previsto dal Regolamento per la gestione del fondo economale;
 - d. provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
 - e. in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 16 - Commissione Paritetica Studenti-Docenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso i Coordinatori di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;
 - b. esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - c. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei Corsi di Studio.
3. Eventuali accertate irregolarità a carico di un docente sono segnalate dalla Commissione paritetica docenti-studenti al Direttore del Dipartimento, a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore.

Art. 17 - Laboratori del Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove l'attivazione di Laboratori, con la finalità di fornire un adeguato supporto alle attività di ricerca e di didattica, senza autonomia amministrativa.
2. Ogni Laboratorio definisce un Regolamento interno approvato dal C.d.D., in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle finalità culturali, scientifiche e tecniche delle attività svolte.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il Direttore, al fine di un adeguato funzionamento dei Laboratori, affida a un docente la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali e/o gruppi di ricerca per i laboratori di ricerca o dai Consigli dei Corso di Studio per i laboratori didattici.
4. Al fine dell'esercizio delle prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio fa riferimento agli specifici Regolamenti.
5. L'utilizzo dei Laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo e da un Regolamento interno formulato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 18 - Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

1. Le Sezioni, ove istituite, si organizzano in base a condivisione di interessi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
2. Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto.
3. Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di parere favorevole, la questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata degli aventi titolo.
4. Ciascun docente può afferire a una sola sezione. È prevista la figura del Referente (Coordinatore) della Sezione.
5. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
6. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
7. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità di funzionamento delle sezioni e la designazione del loro Referente, così come i compiti istruttori o esecutivi. La delibera di istituzione delle Sezioni potrà contenere specifiche indicazioni in merito alla responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca assegnati alle Sezioni.
8. Il Dipartimento costituisce l'unico riferimento per qualsiasi relazione con l'Ateneo, le sue strutture universitarie, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico o con enti e soggetti esterni.

TITOLO IV – NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 19 – Frequenza del Dipartimento

1. La frequenza delle strutture di ricerca del Dipartimento da parte di soggetti esterni deve essere autorizzata dal C.d.D. La richiesta di frequenza dovrà essere corredata di:
 - a. una breve relazione sulle attività che il richiedente intende svolgere durante il periodo della sua permanenza in Dipartimento; in essa dovrà essere indicato il gruppo di ricerca presso il quale dette attività saranno svolte;
 - b. una dichiarazione di accettazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca presso il quale il richiedente chiede di svolgere la sua attività; il responsabile del gruppo dovrà dichiarare inoltre che si farà carico delle eventuali spese che potrebbero derivare dalle attività programmate che il richiedente svolgerà durante il periodo della sua permanenza;
 - c. la dichiarazione da parte del richiedente di attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme di sicurezza da osservare nei laboratori di ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. A seguito della approvazione della richiesta di frequenza da parte del Consiglio di Dipartimento, il richiedente, prima di iniziale qualsiasi attività, dovrà munirsi di adeguata assicurazione, a proprio favore e a favore di terzi, contro infortuni e rischi connessi alle attività di ricerca. Gli organi di gestione del Dipartimento, al di là delle responsabilità connesse con il proprio ruolo, non si assumono alcuna responsabilità su eventuali infortuni a carico del richiedente durante il periodo di permanenza presso i locali del Dipartimento.
3. Saranno prese in considerazione da parte del C.d.D. le richieste di frequenza, corredate della documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3), provenienti da Laureati (L.M.), Dottori di Ricerca, Docenti e Ricercatori in quiescenza, Professori in visita, collaboratori di ricerca. Per ciascuna di queste categorie si applicano i seguenti criteri.
 - a. La frequenza dei laureati (L.M.) è consentita per un massimo di un anno dalla data di conseguimento del titolo. Essi potranno richiedere al responsabile del gruppo di ricerca presso il quale svolgono la loro attività la disponibilità di una postazione di lavoro e l'accesso alle apparecchiature di laboratorio.
 - b. La frequenza dei Dottori di Ricerca è consentita nel periodo che va dalla fine del ciclo di appartenenza fino all'esame finale, e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di conseguimento del titolo; i Dottori di Ricerca hanno diritto, durante tale periodo, a una postazione di lavoro e all'accesso alle apparecchiature di laboratorio.
 - c. La frequenza di collaboratori alla ricerca, quali docenti o ricercatori provenienti da Università italiane o straniere, enti di ricerca pubblici o privati, è consentita per l'intero periodo previsto per l'attività di collaborazione con uno o più membri del Dipartimento. Il docente di riferimento comunica al Direttore la durata e la natura di tale collaborazione.
 - d. La frequenza di Ricercatori e Docenti in quiescenza, che non ricoprono incarichi di insegnamento gratuiti e/o retribuiti, è consentita per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dal servizio. Su richiesta del Docente/Ricercatore e nell'interesse del Dipartimento, la frequenza può essere rinnovata dal C.d.D. per un ulteriore periodo. Al Ricercatore o al Docente in questione viene assegnata, durante la sua permanenza in Dipartimento, una postazione di lavoro corredata dei necessari supporti informatici. Egli ha inoltre diritto all'accesso alle apparecchiature in dotazione al Dipartimento.
 - e. Ai Ricercatori e ai Docenti in quiescenza che ricoprono incarichi di insegnamento gratuiti e/o retribuiti è garantito, previa comunicazione al Direttore, l'accesso ai locali del Dipartimento, l'utilizzo di una postazione di lavoro e delle apparecchiature di laboratorio ai fini didattici per l'intero anno accademico.
 - f. In tutti i casi previsti da questo Regolamento, alla fine del periodo di permanenza consentito, le chiavi di accesso alla struttura (di cui eventualmente in possesso), agli studi e ai laboratori dovranno essere restituite al Direttore del Dipartimento o a un suo delegato.

Art. 20 - Responsabili di Plesso

1. Il Direttore può designare i Responsabili di Plesso a cui vengono affidate le seguenti funzioni:
 - a. gestire i rapporti con l'Ufficio Tecnico per la manutenzione ordinaria del Plesso;
 - b. gestire i rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo e con il personale, strutturato e non, presente nei locali del Plesso, per il rispetto delle norme di sicurezza;
 - c. supervisionare il servizio di pulizia nei locali del Plesso, in conformità al contratto stipulato con l'impresa di pulizie;
 - d. supervisionare il servizio di portineria nei locali del Plesso, anche in conformità con eventuale contratto stipulato con ditte esterne;
 - e. supervisionare l'uso delle aule e dei laboratori per le attività didattiche e di Terza Missione relative ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e di Ateneo che ne fanno richiesta.

Art. 21 - Norme Finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Per la gestione amministrativa delle succitate attività, si rimanda comunque alle Leggi e ai Regolamenti vigenti e a eventuali regolamenti specifici del Dipartimento.
3. Il presente Regolamento si compone di numero 21 Articoli ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2020.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI